



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIARTIMENTO

Prot. 3535
S 118

Roma,
13 GIU. 2013

ALLE OO.SS. DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO

LORO SEDI

OGGETTO: Trattamento di missione del personale.

Sono pervenute da talune Organizzazioni sindacali richieste di chiarimenti concernenti l'attribuzione del trattamento di missione del personale a seguito di spostamenti disposti d'ufficio tra le diverse sedi di servizio dei Comandi provinciali.

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie ha precisato che l'art. 42 "Assegnazioni temporanee per esigenze di servizio" del D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 recante il Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco prevede che l'Amministrazione, per esigenze di servizio, può disporre assegnazioni temporanee del personale non dirigente, per un periodo non superiore a sessanta giorni e, qualora ne ricorrano le condizioni, provvedere alla corresponsione del trattamento economico previsto dalle disposizioni in materia intendendosi, ovviamente, anche quello di missione.

IL DIRIGENTE
Taucer